



33091/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

FALLIMENTO

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere -

Ud. 20/11/2018 - CC

Dott. LOREDANA NAZZICONE

- Consigliere -

R.G.N. 19192/2017

Ron 33091

Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA

- Consigliere -

Rep.

CVCCI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19192-2017 proposto da:

FEDERICO, nella qualità di amministratore della società
PECK INVESTMENTS SRL, elettivamente domiciliato in

- *ricorrente* -

contro

PIO SODALIZIO [IPAB, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

che la rappresenta e

difende;

- *controricorrente* -

28207
18

nonchè contro

FALLIMENTO PECK INVESTMENTS SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 4437/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

la Peck Investments s.r.l. ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale la corte d'appello di Roma ne ha respinto il reclamo nei riguardi della sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata dal tribunale di Roma su istanza del Pio Sodalizio Ipab;
il creditore istante ha replicato con controricorso;
la curatela fallimentare non ha svolto difese.

Considerato che:

la memoria di parte ricorrente è stata depositata oltre il termine di legge, sicché non va esaminata;
col primo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 18 legge fall. e dell'art. 12 delle preleggi quanto alla valutazione di inattendibilità dei bilanci; si sostiene che, attesa la caratterizzazione del giudizio come appunto di reclamo, e non come appello, la produzione, avvenuta solo in quella sede, avrebbe dovuto essere valutata positivamente dalla corte territoriale al fine di accertare i

requisiti di fallibilità, anche eventualmente previo reperimento di notizie presso la camera di commercio;

il motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.;

la corte d'appello, per quanto sottolineando che la produzione era avvenuta tardivamente in fase di gravame, non ha mancato di valutare i bilanci del triennio 2013-2015 ai quali il motivo allude;

ha osservato non esservi prova che tali bilanci fossero stati depositati presso la camera di commercio (*id est*, al registro delle imprese), e da ciò ha desunto che agli stessi – privi di data certa – non era possibile attribuire alcuna presunzione di attendibilità;

la valutazione è conforme all'insegnamento di questa Corte, poiché in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15 stessa legge, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 cod. civ.; sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (v. Cass. n. 13746-17);

col secondo mezzo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 legge fall. sotto il profilo della valutazione dello stato di insolvenza, assumendo che il creditore istante ben avrebbe potuto attivare la polizza fideiussoria a garanzia dell'obbligazione;

il motivo è inammissibile poiché tende a ottenere un riesame di merito;

la corte d'appello ha correttamente dedotto l'esistenza della condizione di insolvenza dal cospicuo ammontare del credito vantato dall'istante per canoni locativi impagati, dalla riscontrata chiusura della sede sociale e dalla sussistenza di un pignoramento infruttuoso;

la facoltà di dar corso alla polizza fideiussoria, giustappunto perché tale, non rileva e le giustificazioni addotte a fronte dei restanti indici mentovati dalla corte territoriale impingono sulla *quaestio facti*;

col terzo mezzo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012 e dell'art. 12 delle preleggi in ordine alla convocazione in sede prefallimentare; si sostiene che dalla ricevuta di avvenuta consegna (Rac), depositata, non si evinceva l'allegato atto da notificare, né il testo integrale del provvedimento comunicato;

il motivo è inammissibile poiché incentrato su questione nuova;

la sentenza riferisce che la società aveva proposto il reclamo eccependo che la notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione non era andata a buon fine per la mancanza di un indirizzo pec funzionante;

questa soltanto, in base alla sentenza, era la questione affidata al reclamo sul piano del rispetto della garanzia difensiva, e a essa la corte d'appello ha risposto segnalando che, invece, era stato accertato che l'indirizzo pec della società, risultante dall'apposito

certificato camerale, era "perfettamente funzionante, operativo e recettivo", con conseguente regolare perfezionamento del contraddittorio dinanzi al giudice delegato;

l'attuale doglianza postula un'altra tipologia di vizio, correlata all'oggetto della notificazione asseritamente non evincibile dalla Rac; ma è agevole osservare che si tratta di rilievo per la prima volta prospettato in questa sede di legittimità, implicante accertamenti in fatto, e come tale del tutto inammissibile;


le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 6.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2018.



Il Presidente

Il Funzionario Giudiziale
Ornella LATROFA